REGOLAMENTO (CEE) N. 1805/85 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1985

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai diodi, transistori e simili dispositivi, parti e pezzi staccati, delle sottovoci 85.21 D, E della tariffa doganale comune, originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i diodi, transistori e simili dispositivi parti e pezzi staccati delle sottovoci 85.21 D, E della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 521 500 ECU; che, in data 26 giugno 1985, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Malaysia, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 2 luglio 1985, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Malaysia:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.21 (Codici Nimexe 85.21-47, 51, 53, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 91, 99)	D. Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; diodi emettitori di luce: microstrutture elettroniche E. Parti e pezzi staccati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.